

Alert

Tax- Review

Bitcoin, Ethereum e dintorni. Quale trattamento fiscale?

PREMESSA

Con l'incremento di valore pressoché costante delle criptovalute nell'ultimo anno, assume sempre più rilevanza la necessità – per gli investitori privati ed i loro consulenti – di verificare non solo le modalità di tassazione dei proventi derivanti dalla cessione di tali asset, ma anche di provvedere al corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e, più in generale, ad un'adeguata gestione nell'ottica del “*wealth and tax planning*”.

CRIPVALUTE (O CURRENCY TOKEN) E ... TOKEN

I *token* di pagamento, detti anche criptovalute o *currency token*, di cui ci occupiamo in questa sede, consistono in mezzi di pagamento per acquistare beni e servizi o in strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori. Sono tali i Bitcoin, gli Ethereum, i Binance coin, etc.

Le criptovalute si basano su un sistema di pagamento decentralizzato in modalità *peer-to-peer* (i.e. intervengono tra due dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari), non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una autorità centrale che ne governa la circolazione.

Si tratta di entità digitali create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettronici (sono conservate in ccdd. *wallet*), che sono:

- accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle credenziali, senza l'intervento di terzi;
- emesse e funzionano in base a codici crittografici e calcoli algoritmici. Infatti, sono generate con la creazione di algoritmi matematici, tramite il c.d. mining (“estrazione”).

Le criptovalute rappresentano, tuttavia, solo una fattispecie della più ampia categoria dei cc.dd. *token* (o *criptoassets*) che, come evidenzia anche il recente interpello n. 110E del 20 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate, in cui si delinea il loro diverso trattamento fiscale ai fini IVA, include anche:

1. i *security token*, che rappresentano diritti economici collegati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto alla distribuzione di futuri dividendi) e/o diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su talune materie). Tali *token* si correlano spesso alle cc.dd. I.C.O. (*Initial Coin Offering*); e
2. gli *utility token*, rappresentativi di diritti legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare. Un esempio è offerto dai token la cui utilità si esaurisce nel diritto di acquistare beni e servizi nell'ambito di un determinato circuito

Alert

Tax- Review

distributivo ideato e promosso dall'emittente, laddove gli esercizi commerciali parte del circuito si obbligano ad accettare tali token come mezzo di pagamento.

QUALE TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI?

La Corte di giustizia UE, con sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, decidendo il caso di un operatore professionale che effettuava operazioni di commercializzazione di Bitcoin, ha stabilito che tali transazioni debbono qualificarsi ai fini Iva come prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'art. 135, para. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE, in quanto vanno equiparate a quelle in valuta tradizionale se le parti accettano tale mezzo di pagamento. Con Risoluzione n. 72E del 2 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate, basandosi su tale decisione, ha ritenuto di poter equiparare le criptovalute alle valute estere sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi. Pertanto, per il Fisco la cessione di criptovalute non detenute nell'esercizio dell'attività di impresa è considerata produttiva di plusvalenze da redditi diversi ex art. 67, comma 1-ter, del TUIR, fattispecie impositiva che include – appunto – quelle originate da valute estere. In particolare, per l'art. 68, comma 7, lett. c), del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, concorrono a formare il reddito ove, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata in base al cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui. Tuttavia, mentre per la valuta estera è possibile individuare un cambio ufficiale, nel caso della conversione di criptovalute in "Fiat" (in valuta vera e propria: euro, dollari, etc.) non esiste un riferimento analogo e tale valore può differire notevolmente a seconda dell'Exchange utilizzato (i.e. della piattaforma tecnologica che consente la negoziazione delle criptovalute). Né gli Exchange costituiscono mercati regolamentati. Per questa ragione, con Interpello n. 956-39/2018, la D.R. Lombardia, seppure ai fini del valore da indicare al quadro RW, ha chiarito che il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, va *"determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale"*.

QUANDO SI DICHIARANO LE CRIPTOVALUTE NEL QUADRO RW? IL RUOLO DELLA "CHIAVE PRIVATA".

Per l'art. 4 del D.L. n. 167/1990, i residenti che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia e che non intervengono nell'esercizio dell'attività di impresa, debbono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (al quadro RW). Ora, le criptovalute sono asset digitali che mal si prestano ad una localizzazione secondo criteri "analogici", per cui non possono certamente includersi tout-court nel novero degli "investimenti all'estero". Per questo, parte della dottrina ritiene che il *discrimen* tra criptovalute localizzate in Italia o all'estero risieda nel possesso o meno, da parte del contribuente, della "chiave (crittografica) privata"

Alert

Tax- Review

del *wallet* o altro dispositivo presso il quale si detengono gli *asset* digitali e che viene mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle criptovalute associate e per trasferirle ad altri *wallet*. Se il contribuente ha la disponibilità della chiave privata, gli *asset* si considerano localizzati in Italia, per cui il quadro RW non si compila. Viceversa, le criptovalute andranno inserite nel modello RW senza la necessità di riportare lo Stato estero di detenzione (in tal senso le istruzioni del quadro RW dal 2018). Nel senso della legittimità dell'obbligo di dichiarare le criptovalute nel quadro RW si è espresso il Tar del Lazio con sentenza n. 1077/2020.

TUTTO CHIARO? NON PROPRIO ...

Sin qui lo stato dell'arte in estrema sintesi. Tuttavia, il quadro interpretativo ed applicativo risulta insoddisfacente. Rinviano ad una trattazione più diffusa in altra sede, si segnalano due evidenti criticità. La prima è che la stessa normativa antiriciclaggio chiarisce che la criptovaluta (in quella sede denominata "valuta virtuale") è altro rispetto alla moneta tradizionale, estera o meno, trattandosi della rappresentazione digitale di valore, "...non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale..." (art. 1, co. 2 lett. qq), D. Lgs. n. 231/2007). Essa non ha corso forzoso, per cui non ha valore solutorio, potendo essere accettata o meno come mezzo di pagamento. Ne segue che l'intera impalcatura su cui poggia la qualificazione di tali asset ai fini impositivi e dichiarativi, basata sulla equivalenza con le valute estere, presenta seri dubbi di tenuta sul piano giuridico. La seconda concerne l'esistenza stessa di una categoria reddituale in cui "incasellare" i proventi da cessione di criptovalute. Se è vero che la criptovaluta non è assimilabile alla moneta tradizionale (c.d. Fiat), non è possibile ritenere che la sua cessione sia tassabile come se si trattasse di valuta estera, né si scorgono fattispecie (anche tra i redditi di capitale) in cui la sua cessione possa essere inclusa. Pertanto, ben potrebbe profilarsi l'esercizio di un'azione di rimborso dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, assolta in base ad un'interpretazione di assai dubbia sostenibilità.

14.04.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Carlo Sallustio, Partner

E: c.sallustio@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio.

www.nunziantemagrone.it